

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI DEL D. LGS. N. 231/2001
PARTE GENERALE**

Approvato con Determina A.U. n. 59 del 14/07/2023



INDICE

1. Premessa.....	1
2. Struttura della Società.....	3
2.1. VALORE CITTÀ AMCPS SRL e Comune di Vicenza.....	3
2.2. Oggetto sociale.....	4
2.3. Organi amministrativo e di controllo.....	4
2.4. Certificazioni.....	4
3. Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di VALORE CITTÀ AMCPS SRL.....	5
3.1. Finalità del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.....	5
3.2. Struttura del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.....	5
4. Rapporto tra il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ed il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.....	6
5. Destinatari del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.....	6
6. Organismo di Vigilanza.....	6
6.1. Requisiti.....	6
6.2. Cause di ineleggibilità e/o decadenza.....	7
6.3. Nomina, durata, sostituzione e revoca dei suoi membri.....	7
6.4. Compiti.....	7
6.5. Poteri.....	8
6.6. Regolamento di funzionamento e autonomia finanziaria.....	8
6.7. Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.....	9
6.8. Canali per inviare segnalazioni all'Organismo di Vigilanza a tutela dell'integrità dell'ente.....	9
6.9. Contenuto delle segnalazioni.....	9
6.10. Doveri di riservatezza dell'Organismo di Vigilanza. Divieto di atti ritorsivi o discriminatori.....	10
6.11. Rapporti tra l'Organismo di Vigilanza e gli altri organi di controllo.....	10
6.12. Flussi informativi dall'Organismo di Vigilanza all'Organo Amministrativo.....	10
7. Altri canali comunicativi.....	11
7.1. Whistleblowing.....	11
7.2. Comunicazioni verso il Responsabile della Prevenzione e della Corruzione (RPCT).....	14
7.3. Comunicazioni verso la Funzione Prevenzione Corruzione (FPC).....	14
8. Formazione ed informazione.....	14
8.1. Piano di informazione interna.....	14
8.2. Piano di informazione esterna.....	15
8.3. Piano di formazione.....	15

1. Premessa.

In data 8 giugno 2001 è stato emanato – in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300 – il D. Lgs. n. 231/2001, entrato in vigore il 4 luglio successivo, che ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali cui l'Italia ha già da tempo aderito.

Il D. Lgs. n. 231/2001, recante la *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"*, ha introdotto anche nell'ordinamento giuridico nazionale la responsabilità degli enti per alcuni reati commessi nell'**interesse** o a **vantaggio** degli stessi da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso e, infine, da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto.

L'applicazione della disciplina in parola viene rimessa al **Giudice Penale**, con il coinvolgimento diretto, per tutto quanto concerne la pubblica accusa, del **Pubblico Ministero**.

La tipologia delle **sanzioni** previste è diversificata a seconda della natura e della gravità dell'illecito. Quali sanzioni specificamente applicabili all'ente si prevedono (art. 9):

- la sanzione pecuniaria;
- le sanzioni interdittive;
- la confisca;
- la pubblicazione della sentenza.

Le **sanzioni interdittive** sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate in via cautelare quando (art. 45, comma 1) *"sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede"*. In questo caso, *"il pubblico ministero può richiedere l'applicazione quale misura cautelare di una delle sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2"*.

L'ultimo comma della norma citata prevede che, *"in luogo della misura cautelare interdittiva, il giudice può nominare un commissario giudiziale a norma dell'articolo 15 per un periodo pari alla durata della misura che sarebbe stata applicata"*.

L'art. 1 del D. Lgs. n. 231/2001 prevede che la normativa si applichi agli enti forniti di personalità giuridica nonché alle Società ed alle associazioni anche prive di personalità giuridica.

Rimangono esclusi dal campo di applicazione di tale normativa lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, nonché gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale (partiti e sindacati).

VALORE CITTÀ AMCPS SRL è ente rispetto al quale la normativa in questione trova certamente applicazione.

In particolare, secondo i **criteri generali di imputazione** dettati dall'art. 5 del D. Lgs. n. 231/2001, VALORE CITTÀ AMCPS SRL potrà essere chiamata a rispondere per reati *"commessi nel suo interesse o a suo vantaggio"*:

- da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso (c.d. soggetti che ricoprono – di diritto o di fatto – una posizione apicale);

- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a), inclusi – secondo la dottrina maggioritaria – i lavoratori parasubordinati ed i collaboratori esterni che collaborino abitualmente per l'ente o, comunque, che vi siano stabilmente legati.

A norma del secondo comma del citato art. 5, la Società non risponderà di alcun illecito se sarà possibile provare che le persone sopra indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Detti criteri generali di imputazione, fondati sulla sussistenza di un **"interesse"** o **"vantaggio"** della Società nella realizzazione del reato commesso dalla persona di volta in volta considerata, rappresentano un punto estremamente delicato e complesso di accertamento, in quanto si ritiene possano e debbano essere apprezzati in un'ottica prettamente oggettiva; nel senso, cioè, che l'interesse (da valutare *ex ante*) o il vantaggio (da valutare *ex post*) potranno essere ritenuti sussistenti anche quando la decisione di commettere il reato sia stata presa dalla persona fisica (dirigente o mero dipendente) nella prospettiva di una propria motivazione personale (ad esempio, evidenziare una personale capacità di risultati lavorativi), ma la realizzazione del reato porti ad un vantaggio anche per la Società (nell'esempio, l'effettiva apprezzabilità, in termini di ritorno economico o di immagine, di determinati risultati).

La responsabilità della Società presenta, inoltre, requisiti di assoluta **autonomia**, in quanto è espressamente riconosciuto (art. 8) che la stessa possa essere considerata sussistente e configurabile anche quando l'autore del reato non sia identificato o non sia imputabile, ovvero quando il reato sia estinto per una causa diversa dall'amnistia.

Pure questo aspetto della disciplina rende, quindi, particolarmente incisivo l'ambito di applicabilità di questa forma di responsabilità, in quanto l'ente potrà essere assoggettato a procedimento non solo in tutti i casi nei quali la persona fisica indicata quale responsabile del reato abbia optato per il c.d. "patteggiamento", bensì anche quando, per qualunque ragione, tale persona fisica non sia stata neppure concretamente coinvolta nel processo, ovvero sia risultata non punibile.

Tutto ciò vale, inoltre, anche nel caso in cui il reato sia stato commesso **all'estero**, atteso che, a norma di quanto previsto dall'art. 4 del D. Lgs. n. 231/2001, in questa eventualità l'ente sarà chiamato a risponderne in Italia, salvo che nei suoi confronti non proceda direttamente lo Stato del luogo in cui il reato è stato commesso il fatto.

Quanto ai reati cui si applica la disciplina in esame, si tratta attualmente delle seguenti tipologie (artt. da 24 a 25–*duodevicies* del D. Lgs. n. 231/2001):

- indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (art. 24 del D. Lgs. n. 231/2001);
- delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24–*bis* del D. Lgs. n. 231/2001);
- delitti di criminalità organizzata (art. 24–*ter* del D. Lgs. n. 231/2001);
- peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (art. 25 del D. Lgs. n. 231/2001);
- falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo ed in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25–*bis* del D. Lgs. n. 231/2001);
- delitti contro l'industria ed il commercio (art. 25–*bis*1 del D. Lgs. n. 231/2001);
- reati societari (art. 25–*ter* del D. Lgs. n. 231/2001);
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25–*quater* del D. Lgs. n. 231/2001);
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25–*quater*1 del D. Lgs. n. 231/2001);
- delitti contro la personalità individuale (art. 25–*quinqvies* del D. Lgs. n. 231/2001);
- abusi di mercato (art. 25–*sexies* del D. Lgs. n. 231/2001);
- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 *septies* del D. Lgs. n. 231/2001);
- ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25–*octies* del D. Lgs. n. 231/2001);
- delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25–*octies*.1 del D. Lgs. n. 231/2001);
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25–*novies* del D. Lgs. n. 231/2001);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25–*decies* del D. Lgs. n. 231/2001);

- reati ambientali (art. 25–*undecies* del D. Lgs. n. 231/2001);
- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25–*duodecies* del D. Lgs. n. 231/2001);
- razzismo e xenofobia (art. 25–*terdecies* del D. Lgs. n. 231/2001);
- frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25–*quaterdecies* del D. Lgs. n. 231/2001);
- reati tributari (art. 25–*quingiesdecies* del D. Lgs. n. 231/2001);
- contrabbando (art. 25–*sexiesdecies* del D. Lgs. n. 231/2001);
- delitti contro il patrimonio culturale (art. 25–*septiesdecies* del D. Lgs. n. 231/2001);
- riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25–*duodevicies* del D. Lgs. n. 231/2001);
- reati transnazionali (art. 3 della L. n. 146/2006).

Gli artt. 6 e 7 del D. Lgs. n. 231/2001 prevedono una forma di **esonero** dalla responsabilità qualora l'ente dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la realizzazione dei reati considerati.

In particolare, l'art. 6, comma 1 del D. Lgs. n. 231/2001, con riferimento ai reati–presupposto commessi dai soggetti apicali, prevede che l'ente non risponda se prova che: *“a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo; c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione; d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b)”*.

In termini speculari, l'art. 7, comma 2 del D. Lgs. n. 231/2001, con riferimento ai reati–presupposto commessi da soggetti sottoposti alla altrui direzione o vigilanza, prevede che *“in ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi”*.

Il Modello in parola costituisce un insieme di regole comportamentali calibrate sul rischio–reato che caratterizza la Società o le funzioni di cui si compone e deve prevedere le misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della Legge, individuando ed eliminando tempestivamente le situazioni di rischio.

Il D. Lgs. n. 231/2001 prevede, inoltre, l'istituzione di un organismo di controllo interno all'ente (Organismo di Vigilanza) con il compito di vigilare sul funzionamento ed osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Il suddetto Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo deve rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere oggettivamente commessi i reati;
- prevedere specifici protocolli comportamentali idonei ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

2. Struttura della Società.

2.1. VALORE CITTÀ AMCPS SRL e Comune di Vicenza.

Con deliberazione del Consiglio Comunale di Vicenza del 12 novembre 2020, è stata approvata la trasformazione dell'azienda VALORE CITTÀ AMCPS SRL, la quale è dunque uscita dal Gruppo AIM Vicenza spa.

VALORE CITTÀ AMCPS SRL è dunque un ente di diritto privato in controllo pubblico, società *in house providing* del Comune di Vicenza, il quale detiene la totalità del capitale sociale.

Tra il Comune di Vicenza e VALORE CITTÀ AMCPS SRL è stato stipulato un contratto di servizio in forza del quale il primo ha affidato alla seconda l'esecuzione di alcuni servizi, affidamento concesso facendo ricorso, come detto, all'*“in house providing”*, in virtù del fatto che l'affidataria è una società a totale capitale

2.2. **Oggetto sociale.**

VALORE CITTÀ AMCPS SRL, come indicato nella visura camerale, ha quale oggetto sociale:

- produzione di servizi di interesse generale;
- di progettazione e realizzazione di opere pubbliche sulla base di un accordo di programma con le Pubbliche Amministrazioni;
- di autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente/agli enti pubblici partecipati;
- di servizi di committenza a supporto di enti privi di scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici;
- gestione del verde pubblico;
- gestione piano neve;
- gestione elementi funzionali alla circolazione ed arredo urbano;
- servizio di gestione tecnica ed energetica di edifici e strutture comunali;
- servizio di gestione rete acque meteoriche;
- gestione patrimonio immobiliare prevalentemente abitativo di proprietà comunale;
- gestione servizi funebri e cimiteriali;
- gestione impianti semaforici, altri dispositivi di ausilio alla circolazione ed impianti tecnologici di controllo ZTL e corsie riservate;
- gestione servizio affissione manifesti negli spazi di proprietà comunale;
- servizi di gestione di parcheggi ed aree di sosta ed altre attività volte al servizio della mobilità;
- realizzazione e gestione di reti tecnologiche funzionali e/o necessarie alla gestione dei servizi affidati;
- esercizio delle farmacie comunali;
- prestazione di servizi socio-assistenziali;
- gestione del servizio di accertamento e riscossione tributi locali;
- servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità comunale;
- gestione degli impianti sportivi pubblici;
- ESCo, compresi i servizi tecnici, commerciali e finanziari necessari per realizzare interventi di efficientamento energetico.

Nello specifico, le attività effettivamente svolte dalla Società, sono le seguenti:

- servizio neve;
- servizio strade;
- servizio verde pubblico comunale;
- servizio segnaletica luminosa;
- servizio segnaletica orizzontale e verticale;
- gestione tecnica ed energetica degli immobili comunali;
- servizio di gestione del patrimonio prevalentemente abitativo comunale;
- servizio affissioni;
- servizi cimiteriali.

2.3. **Organi amministrativo e di controllo.**

La Società è amministrata da un Amministratore Unico, è dotata di Collegio Sindacale ed ha nominato una Società di Revisione.

2.4. **Certificazioni.**

La Società, nel corso del 2022, oltre ad aver mantenuto la certificazione ISO 9001 delle sue attività, ha conseguito la certificazione ISO 14001 (certificazione ambientale) e la certificazione ISO 45001 (per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro), con specifiche procedure e istruzioni operative. Il tutto coordinato in un unico Sistema di Gestione Integrato Qualità–Ambiente–Sicurezza (SGI QAS).

La società ha inoltre adottato a fine 2022 un approccio basato sulla gestione dei rischi conforme anche alla normativa ISO 39001 (sicurezza stradale) e ISO 37001 (prevenzione della corruzione), con specifiche

3. Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di VALORE CITTÀ AMCPS SRL.

3.1. Finalità del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

L'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo è stata assunta da Valore Città AMCPS Srl nella convinzione che tale strumento, oltre a realizzare la condizione esimente dalla responsabilità stabilita dalla Legge, possa migliorare la sensibilità dei dipendenti e di tutti coloro che operano per conto della Società, sull'importanza di conformarsi non solo a quanto imposto dalla vigente normativa, ma anche ai principi deontologici cui si ispira VALORE CITTÀ AMCPS SRL in tema di legittimità, correttezza e trasparenza.

Ai sensi dell'art. 6, comma 2 del D. Lgs. n. 231/2001, che si riferisce ai reati-presupposto commessi dai soggetti c.d. apicali, il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo deve rispondere alle seguenti esigenze: *"a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati; b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire; c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati; d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli; e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello"*.

Ai sensi del comma 2 bis del medesimo art. 6, *"I modelli di cui al comma 1, lettera a), prevedono, ai sensi del decreto legislativo attuativo della Direttiva UE 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e).*

Analogamente, i commi 3 e 4 dell'art. 7, che si riferiscono ai reati-presupposto commessi dai soggetti sottoposti alla altrui direzione o vigilanza, dispongono: *"il modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio. || 4. L'efficace attuazione del modello richiede: a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività; b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello"*.

Le previsioni di Legge ed i principi ai quali il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società si ispira sono:

- la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- il rispetto del principio della separazione delle funzioni;
- la verificabilità e documentabilità di ogni operazione rilevante ai fini del D. Lgs. n. 231/2001;
- l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- l'attribuzione ad un Organismo di Vigilanza (OdV) del compito di promuovere l'efficace attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;
- la comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni rilevanti;
- la messa a disposizione dell'Organismo di Vigilanza di risorse adeguate;
- l'attività di verifica del funzionamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo con conseguente aggiornamento periodico.

3.2. Struttura del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo si compone di più parti:

- la presente parte generale, contenente i richiami essenziali del D. Lgs. n. 231/2001, gli obiettivi del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, i compiti dell'Organismo di Vigilanza e le regole di funzionamento dello stesso;
- il Sistema disciplinare;
- il Codice Etico;
- la parte speciale "Sezione A", riferita a: indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche,

Pagina 5 di 15

- frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (art. 24 del D. Lgs. n. 231/2001); peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (art. 25 del D. Lgs. n. 231/2001); induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25–*decies* del D. Lgs. n. 231/2001);
- la parte speciale “Sezione B”, riferita a: delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24–*bis* del D. Lgs. n. 231/2001); delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25–*novies* del D. Lgs. n. 231/2001); delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25–*octies*1, limitatamente agli artt. 493–*quater* e 640–*ter*, del D. Lgs. n. 231/2001);
 - la parte speciale “Sezione C”, riferita a: falsità in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25–*bis* del D. Lgs. n. 231/2001); reati societari (art. 25–*ter* del D. Lgs. n. 231/2001); abusi di mercato (art. 25–*sexies* del D. Lgs. n. 231/2001); ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25–*octies* del D. Lgs. n. 231/2001); reati tributari (art. 25–*quinqüesdecies* del D. Lgs. n. 231/2001); contrabbando (art. 25–*sexiesdecies* del D. Lgs. n. 231/2001);
 - la parte speciale “Sezione D”, riferita a: omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25–*septies* del D. Lgs. n. 231/2001);
 - la parte speciale “Sezione E”, riferita a: reati ambientali (art. 25–*undecies* del D. Lgs. n. 231/2001);
 - la parte speciale “Sezione F”, riferita agli altri reati;
 - Allegato 1 Catalogo reati.

4. Rapporto tra il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ed il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.

La Società, conformemente alle previsioni di Legge, ha adottato ed aggiornato il “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione”.

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, redatto ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, va dunque letto in modo coordinato a tale ulteriore documento.

Oltre a ciò, il Modello va letto in modo coordinato con procedure e istruzioni ai sensi della norma ISO37001 adottata dalla Società.

5. Destinatari del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo è vincolante per:

- i componenti degli organi statutari e degli altri organi sociali;
- tutti i dipendenti della società, anche di quelli eventualmente assunti presso altri enti ma messi a disposizione di VALORE CITTÀ AMCPS SRL;
- i procuratori della società;
- tutti i collaboratori o consulenti, a prescindere dalla tipologia di contratto o incarico;
- le imprese fornitrici di beni, servizi e lavori che operino con la Società, indipendentemente dal rapporto giuridico sottostante, ed i loro dipendenti o collaboratori (limitatamente al Codice Etico).

6. Organismo di Vigilanza.

6.1. Requisiti.

Il D. Lgs. n. 231/2001 impone, al fine di poter fruire dei benefici previsti dall'adozione ed attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, di affidare ad un organismo dell'ente il compito di vigilare sul funzionamento e sulla osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e di verificare che esso sia aggiornato, attribuendo al medesimo organismo autonomi poteri di iniziativa e controllo.

Le linee guida di Confindustria (aggiornate al 2021) individuano quali requisiti principali dell'Organismo di Vigilanza nel suo complesso e dei suoi singoli membri, l'autonomia e l'indipendenza, la professionalità e la continuità d'azione.

Per quanto riguarda i requisiti di autonomia ed indipendenza, essi sono riscontrabili laddove l'iniziativa di controllo risulti svincolata da ogni interferenza e/o condizionamento da parte di qualunque componente della società.

È, altresì, indispensabile che all'Organismo di Vigilanza non siano attribuiti compiti operativi che, rendendolo partecipe di decisioni ed attività operative, ne minerebbero l'obiettività di giudizio nel momento

delle verifiche sui comportamenti e sul Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Per quanto riguarda il connotato della professionalità, esso deve essere riferito al complessivo bagaglio di strumenti e tecniche necessarie per svolgere efficacemente l'attività assegnata.

Per quanto riguarda la continuità d'azione, essa è assicurata dalla presenza di una struttura dedicata all'attività di vigilanza.

6.2. Cause di ineleggibilità e/o decadenza.

È necessario che i membri dell'Organismo di Vigilanza possiedano, oltre a competenze professionali adeguate, requisiti soggettivi che garantiscano l'autonomia, l'indipendenza e l'onorabilità richiesta dal compito. In particolare, non possono essere nominati membri dell'Organismo di Vigilanza e, se nominati, decadono:

- coloro che versino in una delle cause d'ineleggibilità di cui all'art. 2382 cc, ovvero gli interdetti, gli inabilitati, i falliti o coloro i quali siano stati condannati ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- coloro che siano imputati o che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, oppure che abbiano patteggiato la pena, anche con sentenza non irrevocabile, per uno dei reati di cui al D. Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche;
- coloro che siano stati condannati alla pena della reclusione, anche con sentenza non passata in giudicato, o che abbiano patteggiato una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, oppure l'interdizione, anche temporanea, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei membri dell'Organo Amministrativo o dei membri dell'Organo di Controllo;
- coloro che si trovino in situazioni che ledano gravemente l'autonomia e l'indipendenza delle funzioni proprie dell'Organismo di Vigilanza.

6.3. Nomina, durata, sostituzione e revoca dei suoi membri.

La **nomina** dell'Organismo di Vigilanza è di competenza dell'Organo Amministrativo.

La durata dell'OdV coincide con quella dell'Organo Amministrativo della società. La scadenza del mandato dell'Organo Amministrativo comporterà automaticamente la decadenza anche dell'Organismo di Vigilanza. I membri dell'Organismo di Vigilanza sono rieleggibili.

Se collegiale, l'Organismo di Vigilanza è automaticamente sciolto qualora venga meno la maggioranza dei suoi componenti.

L'Organismo di Vigilanza è automaticamente sciolto in caso di decadenza, sostituzione o dimissioni dell'Organo Amministrativo. In tal caso, l'Organismo di Vigilanza manterrà *ad interim* le proprie funzioni fino alla nomina del nuovo Organismo di Vigilanza.

Qualora venisse a mancare l'Organismo di Vigilanza, l'Organo Amministrativo provvederà alla sostituzione con propria determina.

Al fine di garantire la necessaria stabilità dell'Organismo di Vigilanza, si precisa che la **revoca** da membro dell'Organismo di Vigilanza, che dovrà essere decisa dall'Organo Amministrativo e previamente comunicata all'Organo di Controllo, potrà avvenire per i sotto elencati motivi:

- gravi ed accertati motivi di incompatibilità che vanifichino l'indipendenza e l'autonomia del membro dell'Organismo di Vigilanza;
- manifestarsi di una causa di ineleggibilità;
- grave negligenza nell'espletamento dei compiti connessi all'incarico;
- violazione degli obblighi di riservatezza previsti a carico dell'Organismo di Vigilanza;
- assenza ingiustificata per più di tre volte consecutive alle riunioni dell'Organismo di Vigilanza.

I membri dell'Organismo di Vigilanza avranno diritto ad un compenso per l'attività svolta, determinato ad inizio mandato dall'Organo Amministrativo.

6.4. Compiti.

L'Organismo di Vigilanza, di diretta nomina dell'Organo Amministrativo, ha i seguenti compiti:

- vigilare sulla effettività del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo attraverso la verifica della coerenza tra i comportamenti concreti e quelli previsti dal Modello di Organizzazione,

Gestione e Controllo, mediante il presidio delle aree a rischio di reato, sia di quelle caratterizzanti l'attività tipica di VALORE CITTÀ AMCPS SRL sia di quelle strumentali alla commissione dei reati;

- segnalare all'Organo Amministrativo le violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo che possano determinare l'insorgere di responsabilità in capo all'ente;
- verificare periodicamente l'adeguatezza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità, attraverso un monitoraggio costante sul sistema dei controlli e sui protocolli;
- verificare che il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo sia aggiornato conformemente alla evoluzione della Legge, nonché in conseguenza delle modifiche alla organizzazione interna e all'attività aziendale;
- diffondere la conoscenza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo tra gli organi e i dipendenti della società, fornendo le istruzioni e i chiarimenti eventualmente necessari;
- predisporre e aggiornare con continuità, in collaborazione con la Funzione Aziendale competente, lo spazio nell'intranet della società contenente tutte le informazioni relative al D. Lgs. n. 231/2001 e al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

6.5. **Poteri.**

Per consentire all'Organismo di Vigilanza di svolgere i suddetti compiti, gli sono conferiti poteri di iniziativa e di controllo, che si estrinsecheranno nelle seguenti facoltà:

- avere accesso ed esaminare tutta la documentazione ritenuta rilevante o comunque utile per l'adempimento dei compiti affidati all'Organismo di Vigilanza;
- condurre ricognizioni dell'attività della società;
- condurre indagini interne, assumendo informazioni e testimonianze;
- coordinarsi con le altre funzioni interne, anche attraverso apposite riunioni, per il monitoraggio delle attività nelle aree a rischio e per dare attuazione ai diversi obblighi contenuti nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (es.: definizione clausole *standard*; predisposizione di istruzioni, chiarimenti, aggiornamenti o *check-list*);
- aggiornare la lista di informazioni che devono essere trasmesse all'Organismo di Vigilanza dai responsabili delle diverse funzioni;
- promuovere iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

In generale, l'Organismo di Vigilanza potrà ottenere, a semplice richiesta e senza necessità di alcun consenso preventivo, ogni informazione o documento ritenuto necessario per lo svolgimento dei propri compiti, fermo restando il dovere di osservare il divieto di comunicare a terzi e/o diffondere presso terzi le informazioni e/o documenti acquisiti, salvo il caso in cui la comunicazione e/o la diffusione siano richieste da forze di polizia o dall'autorità giudiziaria.

Fermo restando il dovere di vigilanza sull'adeguatezza dell'intervento, le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza non potranno essere sindacate dall'Organo Amministrativo o da altra funzione interna alla società.

6.6. **Regolamento di funzionamento e autonomia finanziaria.**

L'Organismo di Vigilanza potrà dotarsi autonomamente di un regolamento di funzionamento che disciplini almeno:

- la calendarizzazione delle attività;
- la disciplina dei flussi informativi (protocollo, archiviazione, accesso ai documenti);
- l'individuazione dei criteri e delle procedure di analisi.

L'attività dell'Organismo di Vigilanza dovrà inoltre essere formalizzata con redazione di verbali idonei a documentare le attività di controllo eseguite e gli accessi effettuati in presenza del rischio di commissione di un reato presupposto o in presenza di criticità in una delle aree sensibili.

L'Organismo di Vigilanza dovrà disporre di un *budget* di spesa annuale definito con determina dell'Organo Amministrativo e sufficiente a garantire l'espletamento delle attività di controllo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ivi compresa, se necessaria, l'acquisizione di consulenze.

Ai consulenti esterni potranno essere affidati circoscritti ambiti di indagine o specifiche attività di supporto. Detti consulenti saranno nominati dall'Organismo di Vigilanza in piena autonomia e senza necessità di

autorizzazione o consenso dell'Organo Amministrativo. I consulenti avranno rapporti diretti esclusivamente con l'Organismo di Vigilanza. Le spese per tali consulenti verranno sostenute dalla società.

Per spese eccedenti il *budget* definito e per spese straordinarie l'Organismo di Vigilanza informerà di volta in volta per iscritto l'Organo Amministrativo.

6.7. Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza sarà destinatario dei flussi informativi più specificamente elencati nelle singole parti speciali.

L'Organismo di Vigilanza dovrà comunque essere messo al corrente di:

- nomina/sostituzione di nuovi membri dell'Organo Amministrativo; nomina/sostituzione dei membri dell'Organo di Controllo; conferimento/revoca/modifica di procure con rappresentanza;
- modifiche dell'organigramma (livello apicale);
- adozione di nuovi regolamenti interni o procedure;
- modifica di regolamenti interni o procedure esistenti.

In ogni caso, l'Organismo di Vigilanza dovrà essere informato:

- dei provvedimenti provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati previsti dal D. Lgs. n. 231/2001;
- delle attività ispettive svolte da organi pubblici, o su incarico di organi pubblici, nazionali o comunitari;
- delle situazioni che presentino profili di criticità rispetto all'osservanza del D. Lgs. n. 231/2001;
- dei procedimenti disciplinari attivati per violazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

All'Organismo di Vigilanza andranno trasmessi gli *audit* ed il verbale del riesame con l'alta direzione previsto dal sistema qualità.

6.8. Canali per inviare segnalazioni all'Organismo di Vigilanza a tutela dell'integrità dell'ente.

Ai sensi dell'art. 6, comma 2 *bis* del D. Lgs. n. 231/2001, è necessario che il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo preveda dei canali di segnalazione interna a tutela dell'integrità dell'ente.

Per quanto attiene le segnalazioni attinenti il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, la società ha adottato i seguenti canali comunicativi:

- indirizzo email dell'Organismo di Vigilanza: odv@amcps.it;
- posta raccomandata (con dicitura "riservato all'att.ne dell'OdV") all'indirizzo Viale S. Agostino n. 152, 36001 Vicenza (VI).

Tali segnalazioni possono essere compiute anche in via anonima.

In riferimento all'obbligo di implementazione di almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire con modalità informatiche, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione (previsto dall'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 ed ora anche dall'art. 4 del D. Lgs. n. 24/2023 in materia di *whistleblowing*), la Società ha adottato la piattaforma dedicata "WhistleblowingPA" (promossa da Whistleblowing Solutions Impresa Sociale e Transparency International Italia), presente al link <https://www.amcps.it/whistleblowing>. Per i dettagli si rimanda al successivo paragrafo 7 il quale illustra anche ulteriori ed alternativi canali, ad esempio per inoltrare segnalazioni di violazione del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza e/o per inoltrare segnalazioni di violazioni del Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione secondo la norma ISO 37001).

Il destinatario della segnalazione è tenuto al massimo riserbo circa l'identità del soggetto che l'ha effettuata.

6.9. Contenuto delle segnalazioni.

Le segnalazioni devono essere circostanziate e devono essere fondate su elementi di fatto precisi e concordanti.

A tutela dell'integrità dell'ente, dette segnalazioni devono riguardare condotte illecite ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 e/o violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

A tal fine, la segnalazione, per permettere la fase istruttoria richiesta:

- può contenere le generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito della società;
- deve contenere una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- deve contenere, se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi;
- se conosciute, può contenere le generalità o altri elementi che consentano di identificare il/i soggetto/i che ha/hanno posto in essere i fatti segnalati;
- può contenere l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- deve contenere l'indicazione di eventuali documenti che possano confermare la fondatezza di tali fatti.

Resta inteso che qualsiasi soggetto interno o comunque afferente alla società potrà far pervenire all'Organismo di Vigilanza le comunicazioni che riterrà opportune circa la violazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo o relative a comportamenti che, pur non integrando alcun reato e non essendo in contrasto con le previsioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, siano comunque ritenuti non conformi ai principi ispiratori del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo stesso.

6.10. *Dovere di riservatezza dell'Organismo di Vigilanza. Divieto di atti ritorsivi o discriminatori.*

Tutti i componenti dell'Organismo di Vigilanza, nonché tutti i soggetti dei quali l'organismo si potrà avvalere, a qualsiasi titolo, sono tenuti all'obbligo di riservatezza su tutte le informazioni delle quali sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni o mansioni.

L'Organismo di Vigilanza è tenuto ad agire in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione e penalizzazione, assicurando, altresì, la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società e/o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Sono vietati gli atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

6.11. *Rapporti tra l'Organismo di Vigilanza e gli altri organi di controllo.*

L'Organismo di Vigilanza ed il RPCT collaborano e coordinano le rispettive azioni in materia di violazioni del Modello Organizzativo e di violazioni della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza.

Con cadenza almeno annuale l'Organismo di Vigilanza effettua una riunione di coordinamento con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

Con cadenza almeno annuale l'Organismo di Vigilanza effettua una riunione di coordinamento con l'Organo di Controllo.

6.12. *Flussi informativi dall'Organismo di Vigilanza all'Organo Amministrativo.*

L'Organismo di Vigilanza relaziona sulla sua attività periodicamente all'Organo Amministrativo secondo le seguenti tempistiche:

- su base continuativa con riguardo a particolari situazioni a rischio, rilevate durante la propria attività di monitoraggio, per l'adozione di eventuali azioni correttive/conoscitive;
- su base periodica (annualmente con *report* scritto) circa l'attività di vigilanza svolta; lo stato di attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo; le aree di rischio individuate; le eventuali deviazioni dai comportamenti previsti dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e dal Codice Etico.

L'Organismo di Vigilanza relaziona tempestivamente all'Organo di Controllo nel caso di fatti sanzionabili ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 commessi dall'Organo Amministrativo.

L'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato dall'Organo Amministrativo e dall'Organo di Controllo in qualsiasi momento o potrà esso stesso presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo o a situazioni specifiche rilevate nel

7. Altri canali comunicativi.

7.1. Whistleblowing.

Il D. Lgs. n. 24/2023 disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato, ovvero comportamenti, atti od omissioni che consistono in:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali (che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6) dell'art. 2 del D. Lgs. n. 24/2023);
- condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, o violazioni del Modello, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6) dell'art. 2 del D. Lgs. n. 24/2023);
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al Decreto ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al Decreto, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5) dell'art. 2 del D. Lgs. n. 24/2023).

Ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 24/2023, è necessario che il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo preveda i canali di segnalazione interna di cui allo stesso Decreto.

In particolare, è previsto che i soggetti del settore pubblico (quale VALORE CITTA' AMCPS SRL, società *in house*), sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 51 del D. Lgs. n. 81/2015, attivino propri canali di segnalazione che garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

I soggetti del settore pubblico cui sia fatto obbligo di prevedere la figura del *Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza*, di cui all'articolo 1, comma 7 della L. n. 190/2012, affidano a quest'ultimo la gestione del canale di segnalazione interna e sarà a quest'ultimo che giunge la segnalazione stessa. La segnalazione interna presentata ad un soggetto diverso da quello competente deve essere trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

Lo stesso art. 4, inoltre, prevede che le segnalazioni siano effettuate in forma scritta, anche con modalità informatiche, oppure in forma orale. Le segnalazioni interne in forma orale sono effettuate attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

Ai sensi dell'art. 5 dello stesso D. Lgs. n. 24/2023, nell'ambito della gestione del canale di segnalazione interna, la funzione a cui è affidata la gestione del canale di segnalazione interna (per AMCPS trattasi del *Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza*) deve svolgere le seguenti attività:

Pagina 11 di 15

- a) rilasciare alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- b) mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante e richiedere, ove necessario, integrazioni alla stessa;
- c) dare diligentemente seguito alle segnalazioni ricevute;
- d) fornire riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione;
- e) mettere a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne. Le suddette informazioni sono esposte e rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro, nonché accessibili alle persone che, pur non frequentando i luoghi di lavoro, intrattengono un rapporto giuridico in una delle forme di cui all'articolo 3, commi 3 o 4. Se dotati di un proprio sito internet, i soggetti del settore pubblico e del settore privato pubblicano le informazioni di cui alla presente lettera anche in una sezione dedicata del suddetto sito.

Ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 24/2023, la persona segnalante può effettuare, a determinate condizioni espressamente indicate dalla norma, anche una segnalazione esterna, attraverso il canale di segnalazione attivato da ANAC.

Ai sensi dell'art. 12 del Decreto, le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4 del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-*quaterdecies* del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. n. 196/2003.

Nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del Codice di Procedura Penale.

Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità. È dato avviso alla persona segnalante, mediante comunicazione scritta, delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, nella ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo, dell'art. 12 nonché nelle procedure di segnalazione interna ed esterna quando la rivelazione della identità della persona segnalante e/o delle informazioni da cui possa evincersi l'identità del segnalante sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

La Società è tenuta a tutelare l'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della L. n. 241/1990, nonché dagli artt. 5 e seguenti del D. Lgs. n. 33/2013.

Nelle procedure di segnalazione interna ed esterna la persona coinvolta può essere sentita, ovvero, su sua richiesta, è sentita, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

Ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. n. 24/2023, le segnalazioni, interne ed esterne, e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 del D. Lgs. n. 24/2023 e dei principi di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettera e) del Regolamento (UE) 2016/679 ed all'art. 3, comma 1, lettera e) del D. Lgs. n. 51/2018.

Ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. n. 24/2023 in merito alle misure di protezione, è previsto che la disposizione trovi applicazione anche nei casi di segnalazione o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o divulgazione pubblica anonime, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni, nonché nei casi di segnalazione presentata alle istituzioni, agli organi e agli organismi competenti dell'Unione Europea, in conformità alle condizioni di cui all'art. 6. Salvo quanto previsto dall'art. 20, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele di cui al Capo III del Decreto non sono garantite ed alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

L'art. 21 del D. Lgs. n. 24/2023 individua un sistema sanzionatorio di cui è titolare l'ANAC. Questa, infatti, fermi eventuali ulteriori profili di responsabilità, applica al responsabile le seguenti sanzioni:

- a) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza di cui all'articolo 12;
- b) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quelle di cui agli articoli 4 e 5, nonché quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
- c) da 500 a 2.500 euro, nel caso di cui all'articolo 16, comma 3, salvo che la persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

È vietata qualsiasi forma di ritorsione o condotta discriminatoria nei confronti di chi effettua la segnalazione ed eventuali ritorsioni e discriminazioni di qualsiasi genere saranno considerate illeciti disciplinari.

La persona che ritenga di aver subito ritorsioni o discriminazioni per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione, ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. n. 24/2023, può darne notizia all'ANAC. Inoltre, in VALORE CITTA' AMCPS SRL vige l'obbligo di riservatezza a carico di tutti coloro che ricevono o vengono a conoscenza della segnalazione e di coloro che successivamente dovessero venire coinvolti nel processo di gestione della segnalazione, salvo ordine dell'Autorità Giudiziaria ovvero salve le comunicazioni di legge.

Resta salva la tutela giudiziale dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi del segnalante.

Ai sensi di quanto sopra, per le segnalazioni circostanziate di condotte illecite e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, rilevanti ai sensi di quanto indicato dal D. Lgs. n. 24/2023 (*whistleblowing*), la Società ha adottato i seguenti canali comunicativi:

- canale di comunicazione verbale, mediante dichiarazione rilasciata e riportata a verbale da RPCT;
- piattaforma dedicata presente al link <https://www.amcps.it/whistleblowing>, idonea a garantire la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione, come richiesto all'art. 4 del D. Lgs. n. 24/2023.

Le segnalazioni possono essere compiute anche in via anonima.

Ogni ulteriore informazione è riportata nella sezione *whistleblowing* del sito [amcps.it](https://www.amcps.it).

Laddove la persona segnalante abbia effettuato una segnalazione interna che non abbia avuto seguito; ovvero abbia fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare il rischio di ritorsione, ovvero ancora abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse, può ricorrere al canale di segnalazione esterna attivato presso ANAC (ai sensi degli artt. 6 e 7 del D. Lgs. n. 24/2023).

Il destinatario della segnalazione è tenuto al massimo riserbo circa l'identità del soggetto che l'ha effettuata.

7.2. Comunicazioni verso il Responsabile della Prevenzione e della Corruzione (RPCT).

Come indicato al precedente paragrafo 4, il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, redatto ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, va letto in modo coordinato con il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.

Pertanto la Società rende noto di aver implementato i seguenti canali comunicativi da utilizzare per inviare al *Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza* segnalazioni circostanziate di condotte illecite (fenomeni corruttivi), fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o segnalazioni di violazioni del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Società ai sensi della L. n. 190/2012:

- indirizzo mail rpct@amcps.it;
- posta raccomandata (con dicitura “riservato all’att.ne dell’RPCT”) all’indirizzo Viale S. Agostino n. 152, 36001 Vicenza (VI).
- piattaforma dedicata “WhistleblowingPA” presente al link <https://www.amcps.it/whistleblowing>.

Tali segnalazioni possono essere compiute anche in via anonima.

Il destinatario della segnalazione è tenuto al massimo riserbo circa l’identità del soggetto che l’ha effettuata.

7.3. Comunicazioni verso la Funzione Prevenzione Corruzione (FPC).

Come indicato al precedente paragrafo 2.4, la società ha adottato un approccio basato sulla gestione dei rischi conforme anche alla normativa ISO 37001 (prevenzione della corruzione).

Pertanto la Società rende noto per le violazioni e/o carenze del Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione secondo la norma ISO 37001, le segnalazioni possono essere trasmesse tramite:

- email all’indirizzo di posta elettronica fpc@amcps.it, nella disponibilità della Funzione Prevenzione Corruzione (FPC);
- posta raccomandata (con dicitura “riservato all’att.ne della FPC”) all’indirizzo Viale S. Agostino n. 152, 36001 Vicenza (VI).

Tali segnalazioni possono essere compiute anche in via anonima.

Il destinatario della segnalazione è tenuto al massimo riserbo circa l’identità del soggetto che l’ha effettuata.

8. Formazione ed informazione.

Perché il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo abbia efficacia come strumento di prevenzione e controllo è necessario che siano adottati un piano di formazione interno e un piano di comunicazione informativa, volti alla prevenzione e identificazione dei possibili reati ed indirizzati al personale e ai consulenti esterni e a quanti, sulla base dei rapporti intrattenuti con la società, possano mettere in atto comportamenti a rischio di commissione di reati ex D. Lgs. n. 231/2001.

8.1. Piano di informazione interna.

VALORE CITTÀ AMCPS SRL si impegna a comunicare i contenuti del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo a tutti i soggetti che ne sono destinatari. In particolare, sarà inviata una comunicazione con cadenza almeno annuale con la quale:

- si informa dell’eventuale avvenuto aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001;
- si invita a consultare copia dello stesso inviato in formato elettronico o copia cartacea conservata presso la sede della società;
- si richiede la conoscenza del D. Lgs. n. 231/2001 e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo nei suoi contenuti essenziali.

Con Comunicazione Interna n. 25 del 27/12/2022, la Società ha reso note a tutto il personale le regole di funzionamento aziendale in ambito di prevenzione della commissione di illeciti ex D. Lgs. n. 231/2001 (oltre che in ambito di prevenzione della corruzione e trasparenza), dando evidenza dei canali di segnalazione interna. La suddetta segnalazione è stata circolarizzata con *mailing list* aziendale, è stata



Valore Città AMCPS Srl

affissa in bacheca ed è stata consegnata ad ogni dipendente tramite caricamento sul Portale Dipendente. Sono stati inoltre svolti specifici momenti formativi rivolti a tutto il personale.

8.2. Piano di informazione esterna.

VALORE CITTÀ AMCPS SRL si impegna a comunicare e diffondere il contenuto del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ed i principi etici che informano la propria azione ai principali fornitori, consulenti esterni e terzi in generale con i quali collabora abitualmente.

Nei rapporti contrattuali con tali soggetti saranno inserite apposite clausole di tutela della società.

8.3. Piano di formazione.

Tutti i soggetti interni destinatari del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo dovranno essere istruiti in merito ai comportamenti da tenere nelle situazioni a rischio di reato individuate.

Ogni neoassunto riceverà copia del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, completo delle informazioni sul ruolo dell'Organismo di Vigilanza e modalità di comunicazione verso lo stesso.

VALORE CITTÀ AMCPS SRL renderà noto che i destinatari del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo sono tenuti a conoscerne il contenuto; a contribuire alla sua corretta attuazione ed a segnalare eventuali situazioni di illecità e/o inopportunità ovvero eventuali carenze dei documenti predisposti dalla società.

